SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto dal concorrente, deve essere inserito nella "busta A – Documentazione Amministrativa")

SERVIZIO SANITARIO AEROPORTUALE PRESSO L'AEROPORTO DI TRAPANI – BIRGI. CIG 9041309437

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Airgest S.p.A. (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale ed operativa in Aeroporto Civile "V. Florio", snc – 91020 C.da Birgi - Misiliscemi (TP), iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, P.IVA e C.F.: 01613650819, rappresentata dal dott. Salvatore Ombra, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> della società, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte
E
congiuntamente denominati "le Parti"
PREMESSO - che con determina presidenziale n. 117/22 del 14/02/2022 è stata autorizzata l'indizione dell'affidamento del "Servizio sanitario aeroportuale presso l'aeroporto di Trapani − Birgi" per un importo a base d'asta di euro 1.177.491,79 esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. oltre a euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - che la Committente ha indetto quindi una gara, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in appalto del servizio in parola, con Bando inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 05/05/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 54 del 11/05/2022, con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, rispettivamente, "La Notizia" ed "Il Domani" nonché su "Corriere dello Sport − Ed. Sicilia/Calabria" ed "Il Giornale − Area Sicilia e Calabria", in data 18/05/2022 nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it; - che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita, in prima seduta pubblica, il giorno/06/2022, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione Appaltante; - che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro, rispetto all'importo a base d'asta triennale (24+12) pari ad € 1.177.491,79, oltre a euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, in seguito all'offerta di
seguito indicata: ✓ prezzo offerto, per ora di servizio, riferibile alla figura professionale da adibirsi al PRIMO SOCCORSO (INFERMIERE/AUTISTA SOCCORRITORE), pari ad €

inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi

difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;

- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni che regolano l'appalto, come contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in tutti i relativi allegati;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati ad AIRGEST;
- che AIRGEST, pertanto, con il presente documento intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Il presente Contratto disciplina l'esecuzione del servizio sanitario aeroportuale, secondo gli *standards*, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati (C.O.P.), nell'Offerta Economica, nonché secondo tutti i contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, quali prestazioni contrattuali cui è tenuto l'Appaltatore stesso, atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, ai quali integralmente si rinvia.
- 2. Il servizio in questione deve essere svolto nell'ambito dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, presso le aree meglio indicate nella "Planimetria Locali P.S.S.A.", che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegata, alla quale integralmente si rinvia.
- 3. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

- 1. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo *standard* di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature e i materiali di consumo, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.
- 2. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.
- 3. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
- 4. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 3 – DURATA

- 1. L'affidamento del servizio avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto, ovvero, in caso di necessità/urgenza, dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio e d'inizio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto, con contestuale consegna delle aree ed affidamento della dotazione sanitaria, dando così luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- 2. Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di esercizio dell'opzione di proroga per un ulteriore periodo, rispetto a quello contrattuale, pari ad ulteriori mesi 12 (dodici), da esercitare non oltre 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale del Contratto.
- 3. Alla scadenza del contratto d'appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del contratto, l'Affidatario sarà tenuto, obbligandosi sin d'ora, a garantire da un lato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante di cui al presente affidamento (rif. art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio, oggetto del presente contratto verso il nuovo aggiudicatario, di modo da consentire a quest'ultimo un pronto subentro nell'esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzione di continuità nell'espletamento del servizio stesso e, dall'altro, il mantenimento e prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.
- 4. È escluso il rinnovo.

ART. 4 - IMPORTO DEI SERVIZI

- - ✓ prezzo offerto, per ora di servizio, riferibile alla figura professionale da adibirsi al PRIMO SOCCORSO (INFERMIERE/AUTISTA SOCCORRITORE), pari ad €,00;
- ✓ prezzo offerto, per ora di servizio, riferibile alla figura professionale di MEDICO, pari ad €,00; avendo considerato, sia per il medico che per l'infermiere autista:
 - o un monte ore MAX pari a 6.570h /anno, con una turnazione di orario di lavoro pari a 18h/die (da riconoscere a misura);
- o un monte ore MIN garantito pari a 2.080 h/anno, pari a circa 40 ore settimanali (8h/die) (da riconoscere a corpo). Detto importo è relativo all'intero periodo contrattuale ivi incluso quello dell'eventuale proroga e, quindi, è espresso in ragione di mesi 36 (24+12).
- 2. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come precisato al seguente art. 5
- 3. Con riguardo alle prestazioni richiedibili "a misura" (monte ore MAX pari a 6.570h /anno, con una turnazione di orario di lavoro pari a 18h/die), al mancato raggiungimento dello stimato importo contrattualizzato (ossia lo stimato valore d'appalto, al netto del ribasso d'asta offerto), nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, dovendo l'Appaltatore assicurare alla Committente l'erogazione del servizio affidato, in modo tale da soddisfare integralmente, e per tutta la durata del contratto, le necessità operative di AIRGEST secondo quantità e tipologie di interventi che verranno, di volta in volta, richieste in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l'insindacabile valutazione di AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell'appalto e comunque nei limiti dell'importo contrattualizzato, come sopra indicato.
- 4. Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (es. emergenze, dirottamenti da altri scali, ritardi operativi, etc...), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Contratto e negli atti ad esso allegati o da esso richiamati e, quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto.
- 5. Nel corrispettivo a corpo, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti speciali, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta/asporto, trasporto e conferimento, nel rispetto della normativa vigente.
- 6. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
- 7. L'Appaltatore si impegna altresì manlevare e tenere indenne il Committente nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.
- 8. Il contratto è stipulato in parte "a corpo" ed in parte a "misura".
- 9. Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.
- 10. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e *standards* previsti e regolarmente autorizzati.
- 11. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
- 12. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione mensile degli stessi.
- 13. La medesima verifica di conformità in corso d'esecuzione verrà, altresì, estesa ai contenuti del progetto tecnico di cui all'offerta tecnica per la verifica di rispondenza tra quanto l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione/progetto e quanto poi effettivamente espletato in fase esecutiva degli impegni contrattuali.
- 14. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 5 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

- 1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.
- 3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti servizi oggetto dell'appalto.
- 4. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

5. 1 REVISIONE PREZZI

- 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che fino al 31 dicembre 2023 (a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022), trattandosi di contratto di durata superiore all'anno, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento e in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 2. Sono escluse dalla revisione dei prezzi le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- 3. Trattandosi di servizi, a prestazioni continuative, l'adeguamento (in aumento e in diminuzione) riguarderà anche la proroga del contratto.

- 4. Le Parti, di comune accordo e conformando i propri reciproci comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, convengono che la quantificazione dei singoli prezzi di cui al presente Contratto potrà variare, in aumento e in diminuzione, formulando in buona fede una modifica delle condizioni economiche di Contratto.
- 5. Ai fini delle modalità di revisione, le Parti avranno come parametro di riferimento, gli elementi di seguito indicati a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo e sempre che siano applicabili al servizio oggetto d'appalto:
 - i prezzi standard rilevati dall'ANAC, per il tipo di servizio/fornitura affidato pubblicati periodicamente
 - gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
- 6. Le Parti, in particolare, convengono che avrà luogo una revisione dei prezzi contrattualizzati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, e/o in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall'aumento dei costi gravanti sull'Esecutore, senza che ciò possa comportare una traslazione in capo alla stazione appaltante dell'alea propria dell'Appaltatore.
- 7. Gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi saranno a valere sulle risorse disponibili del quadro economico del servizio oggetto d'appalto e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa della stazione appaltante stessa.
- 8. Se le variazioni accertate risultano entro il 10% (dieci per cento) del corrispettivo (o dei singoli prezzi unitari contrattualizzati) ciò deve considerarsi come alea normale del contratto, che verrà sopportata dalle Parti.
- 9. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
- 10. In ogni caso, trattandosi di un contratto di durata, il corrispettivo non potrà subire aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.
- 11. Resta fermo ed impregiudicato che le circostanze che potrebbero determinare la revisione dei prezzi non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
- 12. L'Appaltatore, a pena di decadenza, al fine di presentare alla stazione appaltante l'istanza di revisione dei prezzi, si obbliga a dare immediata comunicazione ad Airgest S.p.A., a mezzo PEC, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto in caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali ed imprevedibili di cui l'Appaltatore deve fornire prova. Tale prova deve essere fornita non già in rapporto al maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta, ma in relazione alla eventuale sopraggiunta sussistenza di oggettive circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi.
- 13. L'esistenza di circostanze eccezionali non verrà riconosciuta in relazione ad aumenti dei costi dei fattori della produzione dell'Appaltatore prevedibili anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale nell'ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo a tal fine farsi riferimento ad eventi eccezionali ed imprevedibili, da documentare, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali.
- 14. La revisione prezzi non avrà come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'Appaltatore dell'alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi di attrezzature, materiali di consumo e del costo del personale.
- 15. Il dirigente della stazione appaltante, con il supporto del RUP ed eventualmente anche del DEC ove non coincidenti in capo alla medesima persona, provvede alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti necessari per l'eventuale riconoscimento del compenso revisionale, accertando l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova, recante il dato concreto e puntuale della spesa oggettivamente sostenuta dall'esecutore relativa alle variazioni (aumenti o diminuzioni) nel costo dei materiali o della mano d'opera/personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta e/o nel periodo di riferimento quale potrebbe risultare da fatture pagate per l'acquisto di materiali o dalla retribuzione del personale impiegato per l'appalto.
- 16. Il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi deve essere concluso entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Appaltatore, con l'adozione di apposito provvedimento.
- 17. Ove la verifica abbia esito positivo, il riconoscimento della spettanza del compenso revisionale sarà formalizzato tra le Parti solamente per iscritto, giusta sottoscrizione da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile, di apposito accordo che riconosce il diritto al compenso previsionale e ne stabilisce l'importo e che verrà allegato al Contratto originario, per costituirne parte integrale e sostanziale, configurandosi una modifica ed integrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del presente Contratto.
- 18. Le modalità per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, sono le stesse sopra indicate per l'istanza di revisione presentata dall'Appaltatore (con immediatezza e via PEC) atteso che l'eventuale riduzione dei prezzi entro i limiti della svalutazione monetaria (e dei conseguenti minori costi sostenuti dall'Apparatore per la remunerazione dei propri fattori produttivi, sì da non pregiudicare il margine di utile dell'Esecutore) risponde ad esigenze di prudente gestione delle finanze pubbliche e di buon andamento della pubblica amministrazione.
- 19. Resta inteso che anche la revisione in riduzione al pari di quella in aumento non è mai una conseguenza automatica della sopravvenuta variazione dell'indice ISTAT bensì l'esito finale di un procedimento ammnistrativo (con adozione del

provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso previsionale e ne stabilisce l'importo) nel corso del quale Airgest S.p.A. compie tutti i propri ineludibili apprezzamenti discrezionali circa l'opportunità (o meno) dell'eventuale riduzione del prezzo, operando il necessario bilanciamento tra l'interesse oppositivo dell'Appaltatore e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa.

20. Resta inteso che le previsioni di cui alla presente clausola di revisione prezzi non comporta in nessun caso il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma soltanto che Airgest S.p.A.. procederà agli adempimenti istruttori normativamente sanciti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- 1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dagli allegati al presente Contratto, secondo *standard* di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente anche in recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di competenza –, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi di servizio ulteriori indicati dallo stesso Appaltatore nell'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara.
- 2. L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un Referente Responsabile del Servizio a ciò espressamente delegato.
- 3. (eventuale) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato all' "applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
- 4. (eventuale) L'Appaltatore iscritto all'associazione imprenditoriale aderente al CCNL che, nei casi di subentro, prevede l'obbligo di assunzione del personale dell'impresa uscente, dovrà assicurare l'assolvimento del predetto obbligo.
- 5. (eventuale) L'Appaltatore è obbligato anche nei confronti di AIRGEST ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.
- 6. Al termine dell'affidamento ovvero a certificazione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione di periodo e straordinarie, l'Appaltatore si obbliga a produrre indicazioni circa la consistenza quali quantitativa della scorta sanitaria intangibile e delle attrezzature mediche, strumentale all'attività di pronto soccorso sanitario aeroportuale di cui al servizio affidato, nonché storico degli interventi eseguiti ed anomalie non già oggetto d'avvenuto rientro.
- 7. L'Affidatario si obbliga inoltre:
- ad ottenere e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, il riconoscimento, sia del requisito di idoneità professionale del personale medico e paramedico, sia dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale. Le licenze, autorizzazioni e certificazioni possedute dovranno essere esibite, in originale o copia autentica, a semplice richiesta del Committente.
- a portare tempestivamente a conoscenza del Committente il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
- a trasmettere alla AIRGEST, all'inizio del rapporto contrattuale ed in ogni caso prima dell'affidamento del sevizio, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l'iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascuna risorsa.
- ad inserire il detto personale in uno specifico programma formativo che ne assicuri una costante e aggiornata formazione e che lo stesso personale si sottoponga ai corsi di specifica formazione al fine di conoscere le procedure sanitarie e di emergenza in materia aeroportuale in base alle funzioni che deve svolgere.
- a garantire da parte di tutto il personale medico sanitario il possesso di adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.
- a far pervenire tempestivamente all'Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
- ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanee variazioni e/o modifiche, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
- al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati.
- 8. L'Affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di pronto soccorso sanitario in ambito aeroportuale in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente Contratto ed in tutti gli atti da esso richiamati o ad esso allegati, nonché di tutte le disposizioni ENAC e, in particolare, di sicurezza aeroportuale.
- 9. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AIRGEST SPA

1. La società Airgest S.p.A. si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che, ad insindacabile giudizio della stessa Airgest S.p.A., si rendessero necessari per il ripristino delle previste condizioni d'uso dei locali e spazi, concessi in uso, ad eccezione degli interventi resi necessari a causa dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte del personale dell'Appaltatore, il cui onere economico sarà interamente sopportato dall'Appaltatore.

ART. 8 – GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DELLA SCORTA SANITARIA INTANGIBILE E DELLA DOTAZIONE SANITARIA - USO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE ED EQUIPAGGIAMENTI

- 1. L'Affidatario assume l'obbligo di piena osservanza delle prescrizioni relative alla gestione tecnico-operativa della cd. Scorta Sanitaria Intangibile.
- 2. L'Affidatario, ai sensi del comma precedente, deve:
 - 1) garantire che il materiale sanitario sia preservato mantenendo le stesse caratteristiche di piena efficienza possedute al momento della consegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali;
 - 2) garantire che il materiale sanitario, attraverso periodici controlli, sia mantenuto in stato di piena efficienza;
 - 3) garantire l'addestramento del proprio personale al corretto utilizzo dei presidi sanitari (elettronici e non);
 - 4) trasmettere al Gestore aeroportuale, con frequenza quadrimestrale, apposita *check list* e/o *report*, accompagnato da breve relazione di commento, su tutti i controlli effettuati ai fini del mantenimento di piena efficienza e composizione quali-quantitativa di tutto il materiale sanitario che costituisce la cd. Scorta Sanitaria Intangibile;
 - 5) informare il Gestore aeroportuale circa ogni eventuale condizione anomala riscontrata nell'equipaggiamento, dandone immediata e circostanziata comunicazione scritta dalla scoperta dell'anomalia, allegando tutta la documentazione utile;
 - 6) garantire l'affidamento a personale sanitario formato e competente per gli usi e le attività previste;
 - 7) garantire il recupero degli apparati/presidi che sono stati portati insieme al paziente presso i centri di pronto soccorso locali, in coordinamento con il personale sanitario intervenuto in caso di evento;
 - 8) garantire la presenza di personale adeguato, in numero e competenze, per una pronta gestione delle emergenze sanitarie cui la scorta sanitaria affidata è finalizzata alla gestione del primo soccorso del personale operativo ed utenti aeroportuali in relazione a emergenze di natura sanitaria coinvolgenti il sedime aeroportuale di Trapani Birgi.
- 3. Sono a carico dell'Affidatario la gestione delle scadenze del materiale sanitario attraverso apposito database, ed il reintegro del materiale sanitario in scadenza o guastato, nonché la ricarica delle bombole di ossigeno di primo intervento.
- 4. L'Affidatario assume, altresì, l'obbligo di piena osservanza delle prescrizioni relative alla gestione tecnico-operativa della Dotazione Sanitaria, incluso il controllo della presenza ed il reintegro (in caso di utilizzo e scadenza), con oneri a carico dell'Appaltatore, dei medicinali, scorte, dispositivi ed attrezzature in uso presso il presidio di PSSA.
- 5. L'Affidatario è responsabile, inoltre, della manutenzione dell'autoambulanza in uso presso lo scalo (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: controllo del livello dell'olio, stato della batteria, dell'impianto elettrico e frenante, dei pneumatici) e delle apparecchiature mediche ed equipaggiamenti (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: erogatori d'ossigeno, strumentazione per il controllo pressorio, defibrillatori semiautomatici, etc.), al fine di mantenerle in perfetta efficienza.
- 6. Il servizio comprende anche la fornitura di tutti i materiali, i mezzi d'opera ed attrezzature necessari per il corretto adempimento dello stesso nonché l'utilizzo di software di gestione, IT mobile device (almeno n. 1) per gestione elettronica delle vigenti disposizioni regolamentari di scalo e controllo di gestione di competenza dell'affidatario ed arredi nella stanza medica, nella stanza da destinare alla degenza breve ed all'ingresso dei locali in uso all'Appaltatore.
- 7. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'approvvigionamento di tutti i materiali che occorreranno e dovranno essere utilizzati per l'erogazione del servizio di cui al presente Contratto.
- 8. <u>I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale e pertanto nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore.</u>
- 9. L'Affidatario ha l'onere di segnalare **tempestivamente** ad AIRGEST i guasti alle apparecchiature in uso che dovessero insorgere e di annotarli sull'apposito registro di gestione e monitoraggio.
- 10. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI - MODALITÀ

- 1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture in originale, emesse **mensilmente e posticipatamente**, solo a seguito di trasmissione da parte di AIRGEST del certificato di verifica di conformità, di periodo o straordinario, dei servizi stessi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi, in entrambi i casi relativi ai servizi e alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento.
- 2. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le aree ove i servizi, oggetto d'appalto, avranno esecuzione, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso ed indicando espressamente in fattura:
 - a) la voce di costo mensile "a corpo" riconducibile al servizio reso sia dal medico che dall'infermiere/autista soccorritore, a fronte del complessivo monte ore minimo e garantito in ogni caso, pari a 2.080 h/anno, anche in assenza di operatività, in concomitanza con gli orari di apertura uffici Airgest S.p.A., con una turnazione di orario di lavoro pari a 18h/die;
 - b) la voce di costo mensile "a misura" riconducibile al servizio reso sia dal medico che dall'infermiere/autista soccorritore, durante l'orario di apertura del Terminal (ovvero almeno da 2 ore prima della partenza di ogni volo ad almeno 30 minuti dall'arrivo di ogni volo), con un monte ore MAX pari a 6.570h /anno, con una turnazione di orario di lavoro pari a 18h/die.

- 3. Le fatture dovranno riportare il codice CIG 9041309437 associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
- 4. Ai fini della fatturazione elettronica, il codice identificativo SDI di Airgest S.p.A. è il seguente: M5UXCR1.
- 5. In ottemperanza al meccanismo dello *split payment*, l'Affidatario dovrà emette regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti Art. 17 Ter DPR 633/72". La suddetta IVA non sarà liquidata all'Appaltatore, ma liquidata direttamente all'Erario.
- 6. Tutte le fatture emesse sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.
- 7. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
- 8. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 9. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
- 10. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
- 11. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
- 12. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
- 13. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 10 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE

- 1. AIRGEST si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell'espletamento del servizio, anche tramite suo personale, controlli sulla qualità dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza dei servizi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto, dal Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati, da tutti i contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
- 2. I controlli effettuati dal Committente NON avranno ad oggetto né le prestazioni sanitarie propriamente dette (rectius: tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso -, inclusi gli eventi previsti nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali), né obblighi, competenze e responsabilità nell'ambito delle predette prestazioni sanitarie rese dal personale medico e paramedico, nella qualità di personale sanitario preposto presso il sedime aeroportuale.
- 3. I controlli non liberano il Prestatore di servizi dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
- 4. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal RUP anche per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
- 5. Il RUP, anche per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.
- 6. <u>Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.</u>
- 7. La verifica di conformità del servizio di cui al certificato di regolare esecuzione viene trasmessa per l'accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
- 8. Quando risulti che l'Appaltatore abbia eseguito le prestazioni contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario.
- 9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
- 10. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
- 11. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 12. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 13. Si rimanda a quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto 7 marzo 2018, n. 49 ed a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.
- 14. Si applica l'art. 102 e 111 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART. 11 - PENALI

- 1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l'allegato "Capitolato d'Oneri Prestazionali" (C.O.P.) e allegati richiamati, nonché nei contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio (verifiche di periodo e straordinarie), penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
- 2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro di cui verrà redatto processo verbale ovvero entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della contestazione.
- 3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
- 4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
- 5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.
- 6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al pertinente articolo dell'allegato C "Capitolato d'Oneri Prestazionali".
- 7. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

11. 1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

- 1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal RUP e/o dal direttore della corretta esecuzione del contratto (DEC)., in corso d'esecuzione, trova applicazione il <u>principio di cumulabilità</u> della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate, nel corso dell'incontro convocato ai sensi del precedente art.10 del presente Contratto per la verifica di conformità dei servizi resi, <u>con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del RUP, della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.</u>
- 2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

11. 2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

- 1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, di periodo e straordinarie, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali.
- 2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile dei canoni mensili in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
- 4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
- 5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
- 6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattualizzato, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
- 8. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - RECESSO

- 1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.
- 2. Il recesso dal Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso stesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione o parte di essa già eseguita alla data di recesso, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.

ART. 13 - RISOLUZIONE

- 1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
- 2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
 - c) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
 - d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - g) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio della professione sanitaria e/o dei requisiti etico professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - i) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
 - j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i
 massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
 assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
 - adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
 - m) sospensione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale:
 - n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
 - q) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattualizzato;
 - r) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - s) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
- 3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
- 4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
- 5. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
- 6. <u>Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.</u>
- 7. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante